

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 NOVEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	27
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modifiche alle indennità dei componenti del Tribunale delle acque pubbliche (145).	27
PRESIDENTE	27
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del Genio civile (146)	27
PRESIDENTE	27, 28
MATTEUCCI, <i>Relatore</i>	28
PACATI	28
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	29

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Amendola Pietro, Babbi, Bennani, Bernardinetti, Bontade Margherita, Calandrone, Carratelli, Covelli, D'Amico, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Gotelli Angela, Longoni, Matteucci, Pacati, Perlingeri, Pirazzi Maggiola, Riccio Stefano, Stuani, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra, Notarianni, De Caro Raffaele, Coppi Ilia, Invernizzi Gabriele e Cavinato.

Rinvio della discussione (del disegno di legge: Modifiche alle indennità dei componenti dei tribunali delle acque pubbliche. (145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle indennità dei componenti dei tribunali delle acque pubbliche.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla settima Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Terranova mi ha comunicato di non avere avuto il tempo materiale di preparare la sua relazione, per cui la discussione di questo disegno di legge, se non vi sono opposizioni, si intende rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione (del disegno di legge: Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del corpo del Genio civile. (146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del corpo del Genio civile (146).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1948

Questo disegno di legge è stato approvato dalla settima Commissione permanente del Senato in sede deliberante.

Invito il relatore onorevole Matteucci a esporre la sua relazione.

MATTEUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non vi è su questo disegno di legge molto da dire. Si tratta di un piccolo progetto di legge che riguarda, per l'articolo 1, i disegnatori e gli assistenti, del Corpo del genio civile, e il personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica. Questo personale era stato escluso dal beneficio previsto dal decreto legislativo del 6 gennaio 1942 n. 27, e dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947 n. 450, cioè dalla possibilità di ottenere promozioni per merito comparativo. Appunto con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, si vuole sanare la situazione di disparità che si era venuta a creare. È evidente che questo articolo va approvato urgentemente, dato che i termini scadono entro il 31 dicembre, ed anche per mettere in condizioni il Consiglio di amministrazione di espletare i suoi lavori entro quella data.

Vi è, poi, l'articolo 2 che riguarda il ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo B); la legge stabilisce che ne possono far parte coloro che hanno il diploma di ragioniere o la licenza scientifica o classica. Nei ruoli del personale in servizio presso l'Amministrazione del genio civile, vi sono funzionari che hanno mansioni di ragionieri e sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale, che è ritenuto equivalente alla licenza classica o scientifica e a quello di ragioniere. Ora si vorrebbe, limitatamente a coloro che sono in servizio, fino al 31 dicembre, equipararli — ai fini dei concorsi interni — a coloro che sono in possesso del diploma di ragioniere o di licenza classica o scientifica.

Vi sono, nell'Amministrazione periferica e centrale dei lavori pubblici, dei funzionari che hanno il diploma di abilitazione magistrale, e che esercitano con soddisfazione le funzioni come ragionieri, al pari di coloro che sono in possesso della licenza liceale e della licenza scientifica. Io, in linea di principio, sarei contrario a questa equiparazione: il ragioniere faccia il ragioniere, il maestro di scuola faccia il maestro di scuola; ma qui, si tratta di sanare una situazione.

Prego pertanto la Commissione di approvare anche questo articolo 2, poiché se abbiamo dato la possibilità di essere ragionieri anche a coloro che sono in possesso della licenza classica, diamola anche a chi già

esercita le mansioni di ragioniere, e che a parere del Consiglio di amministrazione, le esplica bene.

Con quanto ho detto, io credo di aver chiarito i fini che il disegno di legge vuol raggiungere, e vi prego di approvarlo onde mettere in condizioni il Consiglio di amministrazione di procedere ai suoi lavori.

PACATI. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore. Il disegno di legge che stiamo discutendo, all'articolo 1, dice: « mediante scrutinio per merito comparativo » senza fissare specificamente, né il numero delle promozioni né le modalità...

MATTEUCCI, *Relatore*. Le faccio osservare che il disegno di legge verrà attuato con le modalità stabilite dai regi decreti 6 gennaio 1942 e 21 aprile 1947, successivamente citati.

PACATI. Per quanto riguarda il secondo articolo, effettivamente la situazione degli abilitati magistrali è veramente penosa in Italia. È molto difficile che si possa pensare di risolverla in breve tempo. Con questa legge, peraltro, si offre un qualche miglioramento a questa classe.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

Le promozioni al grado X dei ruoli di gruppo C del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica sono conferite, fino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450.

(È approvato).

ART. 2.

Ai concorsi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282 per la nomina nel grado iniziale del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo B) del Corpo del genio civile sono ammessi a partecipare gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici muniti del diploma di abilitazione magistrale, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dagli articoli suddetti.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul seguente disegno di legge, approvato nella seduta del 5 ottobre scorso:

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1945, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici (101).

Indico anche la votazione sul disegno di legge testé approvato:

Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del Corpo del Genio civile (146).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1945, n. 583, concernente incarichi

a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici (101):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del Corpo del genio civile(146):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10.45.